# REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/85 DELLA COMMISSIONE

## del 2 agosto 1985

## che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semiggreggio importo si collochi a livello del prezzo indicativo ; che tale scopo è raggiunto quanto vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria ;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio (3) ; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85 (5) ;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna ; che il Consiglio non ha finora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore dei cereali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 (6) ; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, ha dovuto prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore in questione ;

considerando che la Commissione, stando così le cose, ha adottato i prezzi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei prelievi nel settore dei cereali ; che tali prezzi, e segnatamente quello del granturco, sono fissati nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (7) che quest'ultimo deve essere utilizzato, in conformità della predetta disposizione, per determinare il prezzo di entrata delle rotture di riso ;

considerando che, affinché le importazioni di rotture di riso non costituiscano un freno al normale smercio della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo di entrata delle rotture di riso al 135 % del prezzo applicabile per il granturco, vale a dire 227,58 ECU/t ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ECU per tonnellata, a :

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
(4) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(5) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

| Mese | Prezzo d'entrata | | |
|---|---|---|---|
| | Riso semigreggio | Riso lavorato a grani tondi | Riso lavorato a grani lunghi |
| Settembre 1985 | 541,63 | 720,69 | 791,81 |
| Ottobre 1985 | 545,75 | 726,01 | 797,78 |
| Novembre 1985 | 549,87 | 731,33 | 803,75 |
| Dicembre 1985 | 553,99 | 736,65 | 809,72 |
| Gennaio 1986 | 558,11 | 741,97 | 815,69 |
| Febbraio 1986 | 562,23 | 747,29 | 821,66 |
| Marzo 1986 | 566,35 | 752,61 | 827,63 |
| Aprile 1986 | 570,47 | 757,93 | 833,60 |
| Maggio 1986 | 574,59 | 763,25 | 839,57 |
| Giugno 1986 | 578,71 | 768,57 | 845,54 |
| Luglio 1986 | 582,83 | 773,89 | 851,51 |
| Agosto 1986 | 582,83 | 773,89 | 851,51 |

*Articolo 2*

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato 307,23 ECU per tonnellata.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jacques DELORS